Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO
AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN
Via Buozzi Strasse 9/b – 39100 BOLZANO/BOZEN
Tel. 0471 261753 – Fax. 0471 262577
E-mail: combolzano@postalnd.it
Internet: www.figcbz.it - www.lnd.it - www.figc.it

Stagione Sportiva – Sportsaison 2012/2013

Comunicato Ufficiale – Offizielles Rundschreiben N° 66 del/vom 20/06/2013

Comunicazioni della L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 294 del 13/06/2013

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

Si pubblica, in allegato, il C.U. N. 194/A della F.I.G.C., inerente le modifiche agli artt. 34 comma 3 e 102 bis comma 8, all'abrogazione dei commi 11 e 11 bis dell'art. 40 e all'emanazione del nuovo testo degli artt. 40 quarter e 40 quinques delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

COMUNICATO UFFICIALE N. 194/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 4 giugno 2013;

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 34 comma 3, 102 bis comma 8, di abrogare i commi 11 e 11 bis dell'art. 40 e di emanare il nuovo testo degli artt. 40 quater e 40 quinques delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 34 comma 3, 102 bis comma 8, di abrogare i commi 11 e 11 bis dell'art. 40 e di emanare il nuovo testo degli artt. 40 quater e 40 quinques delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., secondo il testo riportato nell'allegato A).

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 34 **Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare**	**Art. 34** **Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare**
1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.	1. INVARIATO
2. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno.	2. INVARIATO
3. I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S..	3. I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il **16°** anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S..
4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.	4. INVARIATO

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 40 **Limitazioni del tesseramento calciatori**	**Art. 40** **Limitazioni del tesseramento calciatori**
1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore.	1.INVARIATO
2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.	2.INVARIATO
3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.	3.INVARIATO
3bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.	3.bis INVARIATO

Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.	
4. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.	4.INVARIATO
5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.	5.INVARIATO
6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.	6.INVARIATO
7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.	7.INVARIATO
7.bis. ABROGATO	7.bis INVARIATO
8. ABROGATO	8. INVARIATO
9. ABROGATO	9. INVARIATO
10. ABROGATO	10 INVARIRATO

11) Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: 1. Calciatori extracomunitari: a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”; b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell’Ente competente attestante la regolare assunzione; c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità; d) la residenza e il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa. 2. Calciatori comunitari: a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”; b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa; I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva; 3. I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”. a) I calciatori “non professionisti” di cittadinanza italiana, trasferiti all’estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il “transfert internazionale”, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.	**11) ABROGATO**

11bis I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportiva.	**11.bis ABROGATO**
12) I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.	12) INVARIATO

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

NUOVO TESTO
Art. 40 quater **Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche** **1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extracomunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:** **1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:** **a) certificato internazionale di trasferimento;** **b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento;** **c) certificato di residenza in Italia;** **d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.**

1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e:
a) certificato internazionale di trasferimento;

b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità.

I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il certificato di residenza anagrafica. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e all'art. 94 ter, N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

NUOVO TESTO
Art. 40 quinquies **Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque** **1.Le società della Lega Nazionale Dilettanti -Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:** **1) di un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:** **a) certificato internazionale di trasferimento;** **b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 Gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore o la calciatrice richiede il tesseramento.** **c) certificato di residenza in Italia;** **d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia.** **2) di un numero illimitato di calciatori/ calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè sia documentato:** **a) certificato internazionale di trasferimento** **b) certificato di residenza in Italia;** **c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.**

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.1 non possono essere trasferiti o svincolati nella stessa stagione sportiva.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1 e 1.2 decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità.

4. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.
Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 102 bis (*) **Diritto di partecipazione**	**Art. 102 bis (*)** **Diritto di partecipazione**
1. Una società, che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di cessione definitiva di contratto, può contemporaneamente stipulare un accordo con la società cedente, che preveda un diritto di partecipazione di quest'ultima, in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto.	1. INVARIATO
2. Il contratto economico tra la società cessionaria ed il calciatore deve avere la durata minima di anni due.	2. INVARIATO
3. L'accordo di partecipazione deve essere a pena di nullità: a) redatto per iscritto, su apposito modulo predisposto dalle Leghe ed approvato dal Consiglio Federale; b) sottoscritto dalle Società interessate e dal calciatore e contenere l'indicazione delle condizioni economiche nell'ipotesi in cui l'accordo di partecipazione venga definito in favore della società cedente; c) depositato presso la Lega o le Leghe competenti entro 5 giorni dalla sottoscrizione, insieme al contratto di cessione.	3. INVARIATO
4. L'accordo di partecipazione ha durata di un anno e deve essere risolto, nelle forme e nei modi previsti nell'apposito modulo, nei termini di tempo fissati annualmente dal Consiglio Federale. Le società possono tuttavia risolvere consensualmente ed anticipatamente l'accordo di partecipazione durante il periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale attraverso la compilazione del predisposto modulo dalle Leghe. La risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione deve avvenire con il consenso del calciatore risultante dalla sottoscrizione di tale modulo.	4. INVARIATO
5. Con il consenso delle due società interessate e del calciatore, risultante da atto scritto depositato presso la Lega o le Leghe competenti nei termini regolamentari, l'accordo di partecipazione può essere rinnovato, a condizione che il contratto economico tra società e calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del rinnovo dell'accordo di partecipazione.	5. INVARIATO

6. La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, risolvere consensualmente il contratto con il calciatore. Gli atti relativi devono essere sottoscritti oltre che dal calciatore, anche dalla società titolare del diritto di partecipazione per rinunzia allo stesso.	6. INVARIATO
7. La società titolare del tesseramento, può nei termini regolamentari e con il consenso del calciatore, cedere a titolo temporaneo il contratto con il calciatore alla società compartecipante.	7. INVARIATO
8. La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, con il consenso della società compartecipante e del calciatore, cedere a titolo temporaneo per una stagione sportiva il rapporto contrattuale con il calciatore ad altra società purché a titolo gratuito.	8. La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, con il consenso della società compartecipante e del calciatore, cedere a titolo temporaneo per una stagione sportiva il rapporto contrattuale con il calciatore ad altra società ~~purché a titolo gratuito~~.
9. La società titolare del diritto di partecipazione può cedere ad una terza società, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per la cessione di contratto, la propria quota di partecipazione. Tali atti, devono essere redatti, a pena di nullità, su moduli predisposti dalle Leghe e controfirmati dalla società titolare del tesseramento e dal calciatore per accettazione.	9. INVARIATO
10. ABROGATO (*) Vedi accordo- tipo e norma transitoria in appendice alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.	10. INVARIATO

Comunicato Ufficiale n. 296 del 13/06/2013

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

Si pubblica, in allegato, il C.U. N. 195/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.

COMUNICATO UFFICIALE N. 195/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., relativi alla stagione sportiva 2013/2014, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;

- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
  L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

  La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

Comunicato Ufficiale n. 297 del 13/06/2013

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

Si pubblica, in allegato, il C.U. N. 196/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 2013/2014.

COMUNICATO UFFICIALE N. 196/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPAITALIA DILETTANTI 2013/2014

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D. ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2013/2014;

- ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

- visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte;

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Comunicato Ufficiale n. 298 del 13/06/2013

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

Si pubblica, in allegato, il C.U. N. 197/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014.

COMUNICATO UFFICIALE N. 197/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI –STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviare i termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale – stagione sportiva 2013/2014;

- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

- Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11,00 del giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13,00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo; gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Comunicato Ufficiale n. 301 del 19/06/2013

Si pubblica, in allegato, il C.U. N. 198/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 31 e la norma transitoria n. 4 del Regolamento della L.N.D..

COMUNICATO UFFICIALE n. 198/A

Il presidente Federale

- Vista la delega conferita dal Consiglio federale del 4 giugno 2013;

- viste le modifiche all'art. 31 e l'abrogazione della norma transitoria n. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte dalla medesima Lega;

- d'intesa con il Presidente della LND e con il Presidente della Divisione Calcio a Cinque;

- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 31 e di abrogare la norma transitoria n. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 31, Regolamento L.N.D. I campi di giuoco	**Art. 31, Regolamento L.N.D. I campi di giuoco**
1. … OMISSIS … 2. … OMISSIS … 3. … OMISSIS … 4. … OMISSIS … A) Per l'attività organizzata dal Dipartimento Interregionale: … OMISSIS …	1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. INVARIATO 4. INVARIATO A) INVARIATO

B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano: … OMISSIS …	B) INVARIATO
C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile: … OMISSIS …	C) INVARIATO
D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque: a) Gli impianti Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Giuoco".	D) INVARIATO a) Gli impianti Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Giuoco".
b) Terreni di giuoco I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate: Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e play out. Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; Per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentita, per la sola Stagione Sportiva successiva, la tolleranza del 3% delle misure minime, con esclusione delle gare di play-off e/o play-out. Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "B" e del Campionato Nazionale Femminile non	b) Terreni di giuoco I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate: Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e play out. Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; ~~**Per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è**~~ E' consentita~~**, per la sola Stagione Sportiva successiva,**~~ la tolleranza del 3% delle misure minime, con esclusione delle gare di play-off e/o play-out. Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "B" e del Campionato Nazionale Femminile non

è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. - Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22; Campi scoperti: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.	è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. - Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22; Campi scoperti: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22. **Per le gare del Campionato Nazionale Under 21 non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste per i Campionati Regionali e/o Provinciali.** **I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che in tale ipotesi non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta.**
c) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti. d) Recinzioni Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. e) Campo per destinazione Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.	c) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti. d) Recinzioni Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. e) Campo per destinazione Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm.10.

NORME TRANSITORIE

I. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti della L.N.D., può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.

II. Il Comitato Regionale Trentino Alto Adige cesserà ogni attività a far data dal 1° luglio 2012.
III. A partire dalla stagione sportiva 2012/2013, l'alternanza prevista riguardo all'organizzazione del Campionato di Eccellenza, dei Campionati regionali di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque, della gara di finale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza e Promozione, della Coppa Regione di Calcio Femminile e della Coppa Italia di Calcio a Cinque riferite all'attività della Regione Trentino Alto Adige, avrà inizio con la competenza organizzativa del Comitato Provinciale Autonomo di Trento.
~~**IV. Con riferimento alle misure dei campi dove si disputano le attività ufficiali del Campionato Nazionale di Serie A2 di Calcio a Cinque, ex art. 31 del presente Regolamento, si stabilisce che per la stagione sportiva 2012/2013 è consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e/o play out.**~~
~~V.~~ **IV.** Gli attuali Coordinatore-referente e Consiglieri del Dipartimento Interregionale rimangono in carica fino alla conclusione del corrente quadriennio olimpico e, comunque, fino al rinnovo delle cariche elettive quadriennali della Lega Nazionale Dilettanti, fatti salvi i casi in cui intervengano motivi di decadenza. Il Presidente della L.N.D. provvederà successivamente al rinnovo delle cariche del Dipartimento Interregionale.

Circolare n. 58 del 17/06/2013

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011 e n. 49 del 15 Giugno 2013, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2013-2014.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art.29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:
a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dal Consiglio Federale che – per la Stagione Sportiva 2013-2014 – **è fissato dal 1° Luglio 2013 al 1° Ottobre 2013**. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2014-2015. Qualora la Società "quiescente" abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una effettiva partecipazione al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. La semplice iscrizione ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata solo a favore della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, solo tra Società "pure" che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tessera o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.

Una volta svincolato **dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente"**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2013/2014 il periodo stabilito è **dal 1° Luglio 2013 al 1° Ottobre 2013**), attraverso l'invio dell'apposito modulo federale con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati e Divisioni di competenza i quali, al termine del periodo previsto per le variazioni di attività e, comunque, **non oltre il giorno 22 Ottobre 2013**, trasmettono alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti le pratiche di variazione di attività, specificando l'indicazione della data di ricezione delle singole pratiche.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 78/A del 10 Ottobre 2011.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare **si applicano anche alle calciatrici**.

Comunicazioni del Settore Giovanile e Scolastico

Comunicato Ufficiale n. 34 del 17/06/2013

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

● COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ ●

a) Si pregano i Comitati Regionali L.N.D. di voler inoltrare urgentemente il presente Comunicato alle Società di competenza.
b) Nella Fase Eliminatoria e Finale degli Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore, i calciatori incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. Al termine della Fase Eliminatoria, le ammonizioni che, in base al computo, non comportino la squalifica, divengono inefficaci.
c) Per tutte le gare delle Fasi Finali a 6 sarà designata la terna arbitrale.
d) Il sorteggio per la composizione dei gironi della Fase Finale a 6 degli Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore e della sistemazione logistica, sarà effettuato **martedì 18 giugno 2013 alle ore 12.00**, presso la Sala Riunioni della Federcalcio in Roma, Via Po n° 36.
e) L'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per la Fase Finale a 6 degli Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore, è disciplinata dal Comunicato Ufficiale n° 178/A del 24 maggio 2013 della Federcalcio.

ALLIEVI DILETTANTI E PURO SETTORE

Risultati gare del 16/06/2013 – 03a giornata della Fase Eliminatoria Nazionale

GIRONE A

ALDINI (MI)	CHISOLA (TO)	2-1
RIPOSA	**LATTE DOLCE (SS)**	

GIRONE B

C. MONTEBELLUNA (TV)	ST. GEORGEN (BZ)	5-0
MEZZOCORONA (TN)	PORDENONE (PN)	0-0

GIRONE C

BOGLIASCO D'ALBERTIS (GE)	BAKIA CESENATICO (FC)	3-1
RIPOSA	**S. MICHELE C.VIRTUS (FI)**	

GIRONE D

SPORTING TERNI (TR)	SAMBENEDETTESE (AP)	4-0
RIPOSA	**NUOVA TOR TRE TESTE (ROMA)**	

GIRONE E

POGGIO DEGLI ULIVI R. CURI (PE)	MARIANO KELLER (NA)	2-1
MIRABELLO (CB)	AUDACE CERIGNOLA (FG)	0-4

GIRONE F

REAL COSENZA (CS)	VERDERUOLO ASSO POTENZA (PZ)	3-0
RIPOSA	**MESSINA (ME)**	

GIRONE A	PUNTI	GIOCATE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
ALDINI (MI)	6	2	2	0	0	3	1	+2
CHISOLA (TO)	3	2	1	0	1	3	3	0
LATTE DOLCE (SS)	0	2	0	0	2	1	3	-2

QUALIFICATA: ALDINI (MI)

GIRONE B	PUNTI	GIOCATE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
MONTEBELLUNA (TV)	7	3	2	1	0	6	0	+6
PORDENONE (PN)	5	3	1	2	0	3	0	+3
ST.GEORGEN (BZ)	3	3	1	0	2	2	9	-7
MEZZOCORONA (TN)	1	3	0	1	2	1	3	-2

QUALIFICATA: MONTEBELLUNA (TV)

GIRONE C	PUNTI	GIOCATE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
BOGLIASCO D'A. (GE)	6	2	2	0	0	6	2	+4
S.MICHELE C.VIRTUS (FI)	3	2	1	0	1	4	3	+1
BAKIA CESENATICO (FC)	0	2	0	0	2	1	6	-5

QUALIFICATA: BOGLIASCO D'ALBERTIS (GE)

GIRONE D	PUNTI	GIOCATE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
SPORTING TERNI (TR)	4	2	1	1	0	5	1	+4
NUOVA T. T. TESTE (ROMA)	4	2	1	1	0	4	2	+2
SAMBENEDETTESE (AP)	0	2	0	0	2	1	7	-6

QUALIFICATA: SPORTING TERNI (TR)

GIRONE E	PUNTI	GIOCATE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
MARIANO KELLER (NA)	6	3	2	0	1	9	3	+6
AUDACE CERIGNOLA (FG)	6	3	2	0	1	9	4	+5
P. DEGLI ULIVI R.CURI (PE)	6	3	2	0	1	5	6	-1
MIRABELLO (CB)	0	3	0	0	3	1	11	-10

QUALIFICATA: MARIANO KELLER (NA)

GIRONE F	PUNTI	GIOCATE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
REAL COSENZA (CS)	6	2	2	0	0	7	2	+5
MESSINA (ME)	1	2	0	1	1	2	4	-2
V. ASSO POTENZA (PZ)	1	2	0	1	1	0	3	-3

QUALIFICATA: REAL COSENZA (CS)

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Maurizio Ciulli, nella seduta del 17/06/2013, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 16/06/2013

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI IORIO LUIGI (MIRABELLO CALCIO)
D'ANTEO ANDREA (POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI)
FELDER CHRISTIAN (SPORT CLUB ST.GEORGEN)

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

FIORINO MARCO (AUDACE CERIGNOLA)
COSENZA CRISTIAN (CHISOLA CALCIO)
GANEO ANDREA (CALCIO MONTEBELLUNA SRL)
DI PAOLO PAOLO (MIRABELLO CALCIO)

I AMMONIZIONE

CALERI ANDREA (ALDINI S.S.D.AR.L.)
MONOPOLI MARCO (AUDACE CERIGNOLA)
PARODI RICCARDO (BOGLIASCO D ALBERTIS)
FEGGI ALESSIO (CHISOLA CALCIO)
MICHELI NICOLA (MEZZOCORONA S.R.L.)
GUERRERA GIUSEPPE (MIRABELLO CALCIO)
SPINA MARCO (ALDINI S.S.D.AR.L.)
GUIDI DAVIDE (BAKIA CESENATICO)
ALEATI FEDERICO (CHISOLA CALCIO)
LIMONE ALESSIO (MARIANO KELLER)
RIZZI LUCA (MEZZOCORONA S.R.L.)
MERENDA DAVIDE (MIRABELLO CALCIO)
BALDUCCI GIANMARCO (POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI)
ISTERI ELVIS (PORDENONE CALCIO SSD SRL)
PERIN ALESSIO (PORDENONE CALCIO SSD SRL)

GIOVANISSIMI DILETTANTI E PURO SETTORE

Risultati gare del 16/06/2013 – 03a giornata della Fase Eliminatoria Nazionale

GIRONE A

SIGMA (CA)	LUCENTO (TO)	0-3
RIPOSA	**ALCIONE (MI)**	

GIRONE B

ST.GEORGEN (BZ)	SAN PAOLO PADOVA (PD)	1-5
SACILESE (PN)	MEZZOCORONA (TN)	5-1

GIRONE C

MARGINE COPERTA (PT)	PROGETTO INTESA ALL CAMP (RE)	3-0
RIPOSA	**BOGLIASCO D'ALBERTIS (GE)**	

GIRONE D

NUOVA TOR TRE TESTE (ROMA)	VIGORINA SENIGALLIA (AN)	4-1
RIPOSA	**DUCATO (PG)**	

GIRONE E

OLIMPIC ISERNIA (IS)	RENATO CURI ANGOLANA (PE)	1-0
PASSEPARTOUT AURORA BARI (BA)	MARIANO KELLER (NA)	3-3

GIRONE F

FOSSA DEI LEONI (RC)	CALCIO SICILIA (PA)	2-2
RIPOSA	**VERDERUOLO ASSO POTENZA (PZ)**	

GIRONE A	PUNTI	GIOCATE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
LUCENTO (TO)	4	2	1	1	0	3	0	+3
SIGMA (CA)	3	2	1	0	1	2	4	-2
ALCIONE (MI)	1	2	0	1	1	1	2	-1

QUALIFICATA: LUCENTO (TO)

GIRONE B	PUNTI	GIOCATE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
SACILESE (PN)	7	3	2	1	0	9	3	+6
S.PAOLO PADOVA (PD)	7	3	2	1	0	7	2	+5
ST.GEORGEN (BZ)	3	3	1	0	2	4	9	-5
MEZZOCORONA (TN)	0	3	0	0	3	2	8	-6

QUALIFICATA: SACILESE (PN)

GIRONE C	PUNTI	GIOCATE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
MARGINE COPERTA (PT)	6	2	2	0	0	7	1	+6
PROGETTO INTESA (RE)	3	2	1	0	1	2	4	-2
BOGLIASCO D'A. (GE)	0	2	0	0	2	2	6	-4

QUALIFICATA: MARGINE COPERTA (PT)

GIRONE D	PUNTI	GIOCATE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
NUOVA T. T. TESTE (ROMA)	6	2	2	0	0	5	1	+4
DUCATO (PG)	3	2	1	0	1	3	3	0
VIGORINA SENIGALLIA (AN)	0	2	0	0	2	3	7	-4

QUALIFICATA: NUOVA TOR TRE TESTE (ROMA)

GIRONE E	PUNTI	GIOCATE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
MARIANO KELLER (NA)	7	3	2	1	0	15	4	+11
P. AURORA BARI (BA)	5	3	1	2	0	9	5	+4
OLIMPIC ISERNIA (IS)	3	3	1	0	2	2	14	-12
R. CURI ANGOLANA (PE)	1	3	0	1	2	2	5	-3

QUALIFICATA: MARIANO KELLER (NA)

GIRONE F	PUNTI	GIOCATE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CALCIO SICILIA (PA)	4	2	1	1	0	8	2	+6
FOSSA DEI LEONI (RC)	2	2	0	2	0	2	2	0
V. ASSO POTENZA (PZ)	1	2	0	1	1	0	6	-6

QUALIFICATA: CALCIO SICILIA (PA)

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Maurizio Ciulli, nella seduta del 17/06/2013, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 16/06/2013

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE
€ 50,00 PROGETTO INTESA ALL CAMP
Per gli insulti di propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro, in diverse occasioni, durante la gara.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GERASOLO DOMENICO (FOSSA DEI LEONI)

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
CECCHINATO MATTIA (SAN PAOLO PADOVA S.R.L.)
SANTARELLI MATTEO (U.S. VIGORINA SENIG.)

I AMMONIZIONE
BASILE ALBERTO (CALCIO SICILIA)
GIAMMANCO DARIO (CALCIO SICILIA)
MARANDO VINCENZO (FOSSA DEI LEONI)
LETIZIA ALBERTO (LUCENTO)
SBURLINO CIRO (MARIANO KELLER)
MINICHIELLO GIANLUCA (OLIMPIC ISERNIA)
PAGLIARA DAVIDE (RENATO CURI ANGOLANA)
MESSNER MANUEL (SPORT CLUB ST.GEORGEN)
FLAMMIA WALTER (CALCIO SICILIA)
GIAMMONA CLAUDIO (CALCIO SICILIA)
PROCHILO GIUSEPPE (FOSSA DEI LEONI)
LIGUORI LUIGI (MARIANO KELLER)
DI MARCO SIMONE (OLIMPIC ISERNIA)
CIPOLLONE MATTEO (R. CURI ANGOLANA)
MARCI MARCELLO (SIGMA)

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2013

IL SEGRETARIO P.T.
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giovanni Rivera

Comunicazioni Attività di Ambito Regionale

ISCRIZIONI CAMPIONATI E TORNEI STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

Si comunica che l'iscrizione ai Campionati e ai Tornei Giovanili della Stagione sportiva 2013/2014 avranno inizio dal prossimo **4 luglio** e non dal 1° luglio come avveniva per le stagioni precedenti.

I termini delle suddette iscrizioni e gli oneri a carico delle Società saranno notificati con il Comunicato Ufficiale di giovedì 27 giugno 2013.

CLASSIFICHE E GRADUATORIE DISCIPLINA

Di seguito, si riportano le Classifiche e le relative graduatorie della Coppa Disciplina dei Campionati Eccellenza, Calcio a 5 Serie C1 e Calcio Femminile Serie C

STAGIONE SPORTIVA:12/13 CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	U.S.D.DRO	52	30	11	19	0	47	31	16	0
2	S.C. ST.MARTIN PASS	48	30	14	6	10	47	43	4	0
3	U.S.D.SALORNO RAIFFEISEN	47	30	13	8	9	37	26	11	0
4	S.S.V.AHRNTAL	46	30	12	10	8	39	29	10	0
5	U.S.D.LEVICO TERME	45	30	11	12	7	48	42	6	0
6	U.S. COMANO TERME E FIAVE	45	30	12	9	9	31	26	5	0
7	A.F.C.EPPAN	42	30	10	12	8	36	39	3-	0
8	S.S.V.BRIXEN	41	30	11	8	11	40	35	5	0
9	A.S.D.MORI S.STEFANO	40	30	8	16	6	37	32	5	0
10	S.C. PLOSE	37	30	10	7	13	35	44	9-	0
11	U.S.D.ALENSE	36	30	9	9	12	38	48	10-	0
12	S.V. TERMENO TRAMIN	35	30	10	5	15	36	38	2-	0
13	S.S.V.NATURNS	34	30	8	10	12	43	51	8-	0
14	A.S.D.PORFIDO ALBIANO	33	30	8	9	13	36	46	10-	0
15	D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS	29	30	6	11	13	38	46	8-	0
16	F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996	29	30	6	11	13	28	40	12-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA ECCELLENZA

	TALE	PUNTI		TOTALE	PUNTI
PLOSE	**A**	**11,55**	MAIA ALTA OBERMAIS	A	23,85
EPPAN	A	14,90	ALENSE	A	25,10
ST.MARTIN PASS	A	15,30	COMANO TERME E FIAVE	A	26,90
SALORNO RAIFFEISEN	A	15,60	TERMENO TRAMIN	A	30,40
DRO	A	18,25	LEVICO TERME	A	35,00
BRIXEN	A	19,70	PORFIDO ALBIANO	A	42,00
AHRNTAL	A	21,80	BOLZANO 1996 BOZEN 1996	A	47,15
NATURNS	A	22,65	MORI S.STEFANO	A	77,55

STAGIONE SPORTIVA:12/13 CAMPIONATO REGIONALE C 5 C1 GIRONE A

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.BASSA ATESINA UNTERLAND F	74	28	24	2	2	176	74	102	0
2	A.S.D.KAOS BOLZANO	62	28	19	5	4	145	93	52	0
3	S.S.D.SPORT FIVE ROVERETO 2011	58	28	18	4	6	127	86	41	0
4	A.S.D.FUTSAL BOLZANO 2007	52	28	16	4	8	120	92	28	0
5	CALCIO 5 SAN GOTTARDO	49	28	15	4	9	140	103	37	0
6	U.S.D.CORNACCI	48	28	15	3	10	127	130	3-	0
7	A.S.D.GIACCHABITAT TRENTO	43	28	13	4	11	123	112	11	0
8	F.C.D.S.MICHELE A.A.MERCATONE1	39	28	12	3	13	114	130	16-	0
9	U.S. LIZZANA C.S.I.	37	28	11	4	13	131	145	14-	0
10	A.S.D.POOL CALCIO A 5 BOLZANO	35	28	10	5	13	102	96	6	0
11	U.S. COMANO TERME E FIAVE	31	28	10	1	17	122	144	22-	0
12	A.S.D.FUTSAL SACCO	23	28	6	5	17	88	124	36-	0
13	F.C. OLYMPIA ROVERETO	23	28	7	2	19	118	163	45-	0
14	IMPERIAL GRUMO A.S.D.	15	28	4	3	21	89	154	65-	0
15	A.S.D.TAVERNARO	15	28	4	3	21	100	176	76-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA REGIONALE C 5 C1

	TOTALE	PUNTI		TOTALE	PUNTI
KAOS BOLZANO	**A**	**5,10**	S.MICHELE A.A.MERCATONE1	A	16,35
CALCIO 5 SAN GOTTARDO	A	6,30	LIZZANA C.S.I.	A	16,40
BASSA ATESINA UNTERLAND F	A	6,35	IMPERIAL GRUMO A.S.D.	A	17,00
SPORT FIVE ROVERETO 2011	A	9,50	TAVERNARO	A	17,85
FUTSAL BOLZANO 2007	A	9,90	GIACCHABITAT TRENTO	A	18,20
COMANO TERME E FIAVE	A	10,00	OLYMPIA ROVERETO	A	20,25
CORNACCI	A	13,60	FUTSAL SACCO	A	20,95
POOL CALCIO A 5 BOLZANO	A	15,20			

STAGIONE SPORTIVA:12/13 CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE GIRONE A

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO	58	22	18	4	0	82	21	61	0
2	F.C. UNTERLAND DAMEN	51	22	16	3	3	77	25	52	0
3	U.S. ISERA	45	22	14	3	5	62	27	35	0
4	A.S.D.OZOLO MADDALENE	44	22	13	5	4	75	34	41	0
5	F.C. BOZNER	43	22	13	4	5	90	25	65	0
6	S.V. GARGAZON GARGAZZONE RAIKA	38	22	12	2	8	57	40	17	0
7	F.C. RED LIONS TARSCH	24	22	7	3	12	49	67	18-	0
8	F.C. CALCERANICA	20	22	6	2	14	39	77	38-	0
9	A.S.D.FASSA	20	22	6	2	14	35	83	48-	0
10	SSV.D.VORAN LEIFERS	16	22	4	4	14	23	56	33-	0
11	C.F. VIPITENO STERZING A.S.D.	11	22	2	5	15	36	87	51-	0
12	A.S.V.RIFFIAN KUENS	7	22	2	1	19	20	103	83-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA REGIONALE FEMMINILE

		TOTALE PUNTI			TOTALE PUNTI
FASSA	**A**	**,75**	CALCERANICA	A	3,30
VORAN LEIFERS	A	1,50	VIPITENO STERZING A.S.D.	A	3,30
RED LIONS TARSCH	A	2,10	OZOLO MADDALENE	A	3,50
AZZURRA S.BARTOLOMEO	A	2,35	ISERA	A	3,90
BOZNER	A	2,55	RIFFIAN KUENS	A	4,50
GARGAZON GARGAZZONE RAIKA	A	2,70	UNTERLAND DAMEN	A	4,85

RISULTATI GARE

COPPA REGIONE JUNIORES

CAMPIONATO: KG COPPA REGIONE JUNIORES GIRONE: FI

DATA	GIORNATA			
08/06/13	1/A	MORI S.STEFANO	SALORNO RAIFFEISEN	1 - 2

La società **U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN** si aggiudica la Coppa Regione categoria Juniores stagione sportiva 2012/2013. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano esprimono il proprio plauso alla società vincitrice per il risultato conseguito.

Giustizia sportiva

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo nella seduta del 19/06/2013, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA REGIONE JUNIORES

GARE DEL 08/06/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

MANFRINI ANDREA (MORI S.STEFANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

NARDON MIRKO (SALORNO RAIFFEISEN)

Comunicazioni del Comitato Prov.le Autonomo Bolzano

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

Si comunica che sarà possibile effettuare la domanda di iscrizione online dal 04/07/2013. I termini e le tasse saranno pubblicati sul prossimo comunicato ufficiale.

DOMANDE DI RIPESCAGGIO

Nell'eventualità di posti vacanti nell'organico 2013/2014 dei vari Campionati, gli stessi saranno assegnati, a seguito di domanda inviata dalla Società, in base ai criteri previsti pubblicati con C.U. n. 8 del 09/08/2012.

Le domande di ripescaggio dovranno pervenire al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, entro e non oltre il 28 giugno 2013.

Mitteilungen des Autonomen Landeskomitee Bozen

EINSCHREIBUNGEN DER MEISTERSCHAFTEN SPORTSAISON 2013/2014

Man teilt mit dass die Einschreibungen ab 04/07/2013 online durchgeführt werden können, die Termine und die Gebühren werden im nächsten Offiziellen Rundschreiben veröffentlich.

ANSUCHEN ZUM AUFSTIEG

Bei eventueller Möglichkeit von freien Plätzen in den verschiedenen Meisterschaften 2013/2014, werden diese in Folge einer zugesendeten Anfrage des Vereins vergeben, aufgrund der vorgegebenen Kriterien veröffentlicht im O.R. Nr. 8 vom 09/08/2012.

Die Ansuchen zum Aufstieg müssen innerhalb den 28. Juni 2013 beim Autonomen Landeskomitee Bozen eingehen.

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF)

Si comunica che, **potranno avvalersi** del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento i calciatori che nella stagione sportiva in corso abbiano compiuto ovvero compiranno il **25° anno** di età.

A norma di quanto stabilito dall'art. 32 bis, comma 2 delle N.O.I.F., le richieste dovranno essere presentate alle parti interessate, **società e Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano**, nel periodo ricompreso **tra il 15 giugno ed il 15 luglio 2013**, a mezzo raccomandata o telegramma.

Si ricorda che i calciatori che ottengono lo svincolo per decadenza devono provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che

rimangano con la stessa Società per la quale hanno svolto attività nella corrente stagione, sia che intendano tesserarsi con altra Società.

Per opportuna conoscenza si riporta l'articolo 32 bis (commi 1 e 2) che regola lo svincolo per decadenza del tesseramento per raggiunti limiti di età.

Art. 32 bis
Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

1) I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.

2) Le istanze, **da inviare**, a pena di decadenza nel periodo ricompreso **tra il 15 giugno ed il 15 luglio** di ciascun anno, **a mezzo lettera raccomandata o telegramma**, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma **dovranno pervenire** al Comitato o alla Divisione di appartenenza **entro e non oltre il 30 luglio** di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

3)....Omissis...

RISULTATI GARE / SPIELERGEBNISSE

INCONTRI DISPUTATI / AUSGETRAGENE SPIELE

Spareggi 1^ Categoria: 3^Giornata Triangolare
Entscheidungsspiele 1. Amateurliga: 3.Spieltag Dreierkreis

DATA	GIORNATA			
19/06/13	3/A	CHIENES	VAL PASSIRIA	1 - 2

CLASSIFICA / RANGLISTE

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	S.C. VAL PASSIRIA	6	2	2	0	0	4	1	3	0
2	A.S. CHIENES	3	2	1	0	1	3	3	0	0
3	A.S.D.SPORT CLUB LAAS	0	2	0	0	2	1	4	3-	0

* = FUORI CLASSIFICA

La Società **S.C. VAL PASSIRIA** ha acquisito il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato della Categoria superiore nella stagione sportiva 2013/2014.

Der Verein **S.C. VAL PASSIRIA** erhält das Recht zur Teilnahme an der nächst höheren Meisterschaft für die Sportsaison 2013/2014.

Spareggi 2^ Categoria: 3^Giornata Triangolare
Entscheidungsspiele 2. Amateurliga: 3.Spieltag Dreierkreis

DATA GIORNATA

19/06/13 3/A HASLACHER S.V. RISCONE S.V.REISCHACH 1 - 1

CLASSIFICA / RANGLISTE

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	U.S. RISCONE S.V.REISCHACH	4	2	1	1	0	2	1	1	0
2	HASLACHER S.V.	2	2	0	2	0	1	1	0	0
3	A.S.V.RIFFIAN KUENS	1	2	0	1	1	0	1	1-	0

* = FUORI CLASSIFICA

La Società **U.S. RISCONE S.V. REISCHACH** ha acquisito il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato della Categoria superiore nella stagione sportiva 2013/2014.

Der Verein **U.S. RISCONE S.V. REISCHACH** erhält das Recht zur Teilnahme an der nächst höheren Meisterschaft für die Sportsaison 2013/2014.

Spareggi 3^ Categoria: 3°-4° Posto
Entscheidungsspiele 3. Amateurliga: 3.-4. Platz

DATA GIORNATA

19/06/13 1/A GIRLAN SAN GENESIO SV JENESIEN 3 - 2

Spareggi ulteriori Retrocessioni 2^Categoria: 3^Giornata Triangolare
Entscheidungsspiele zusätzlicher Abstieg 2.Amateurliga: 3.Spieltag Dreierkreis

DATA GIORNATA

19/06/13 3/A MOLTEN VORAN LAION LAJEN SEZ.CALCIO 2 - 3

CLASSIFICA / RANGLISTE

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	S.C. LAION LAJEN SEZ.CALCIO	6	2	2	0	0	7	2	5	0
2	SV MOLTEN VORAN	3	2	1	0	1	4	3	1	0
3	A.C.D.VAL BADIA	0	2	0	0	2	0	6	6-	0

* = FUORI CLASSIFICA

La Società **A.C.D. VAL BADIA** retrocede nel Campionato di 3^ Categoria.

Der Verein **A.C.D. VAL BADIA** steigt in die Meisterschaft 3. Amateurliga ab.

GIUSTIZIA SPORTIVA / SPORTJUSTIZ

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO / BESCHLUESSE DES SPORTRICHTERS

Il Giudice Sportivo, Reifer Josef, assistito dal suo sostituto Gigante Bruno e dai collaboratori Spinelli Lorenzo, Eschgfäller Robert e Zanotti Norbert e dal rappresentante A.I.A. Toccoli Michele, nella seduta del 20/06/13, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Der Sportrichter, Reifer Josef, in Anwesenheit seines Vertreters Gigante Bruno, der Mitarbeiter Spinelli Lorenzo, Eschgfäller Robert und Zanotti Norbert und des Vertreters der Schiedsrichtervereinigung Toccoli Michele, hat in der Sitzung vom 20/06/13 folgende Entscheidungen, wie gänzlich angeführt, getroffen:

Gare di Spareggio / Entscheidungsspiele
1^ CATEGORIA / 1. AMATEURLIGA

GARE DEL / SPIELE VOM 19/ 6/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen.

A CARICO DI SOCIETA' / ZU LASTEN DES VEREINS

AMMENDA / GELDBUSSE

Euro 60,00 CHIENES
Per avere i suoi sostenitori,all'inizio della gara, acceso nel proprio settore tre fumogeni.
weil eigene Anhaenger bei Spielbeginn 3 Rauchkerzen im eigenen Sektor gezuendet hatten.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS

SQUAL. 1 GARA REC. AMM./ 1 SPIELTAGE SPERRE AUFGRUND WIEDERHOLTER VERWARNUNG II infr / Vergehen

AUER CHRISTOF (VAL PASSIRIA)

I AMMONIZIONE / VERWARNUNG

KERRNIQI DENIS (CHIENES)
GUFLER ALFRED (VAL PASSIRIA)
MOOSMAIR CHRISTOPH (VAL PASSIRIA)

Gare di Spareggio / Entscheidungsspiele
2^ CATEGORIA / 2. AMATEURLIGA

GARE DEL / SPIELE VOM 19/ 6/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten
wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER MIT FELDVERWEIS

SQUALIFICA PER UNA GARA / SPERRE EIN SPIEL

SINI MICHAEL	(HASLACHER S.V.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS

SQUAL. 1 GARA REC. AMM./ 1 SPIELTAGE SPERRE AUFGRUND WIEDERHOLTER VERWARNUNG II infr / Vergehen

HUBER ALEX	(RISCONE S.V.REISCHACH)

I AMMONIZIONE / VERWARNUNG

ALBER KLAUS	(HASLACHER S.V.)
ELIA PATRICK	(HASLACHER S.V.)
OBEXER DIETER	(HASLACHER S.V.)
PESAVENTO MARCO	(HASLACHER S.V.)
GRABER THOMAS	(RISCONE S.V.REISCHACH)
OBERSCHMIED FLORIAN	(RISCONE S.V.REISCHACH)

Gare di Spareggio / Entscheidungsspiele
3^ CATEGORIA / 3. AMATEURLIGA

GARE DEL / SPIELE VOM 19/ 6/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten
wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS

SQUAL. 1 GARA REC. AMM./ 1 SPIELTAGE SPERRE AUFGRUND WIEDERHOLTER VERWARNUNG II infr / Vergehen

CULOS ANDREA	(SAN GENESIO SV JENESIEN)

Campionato / Meisterschaft
2^ CATEGORIA / 2. AMATEURLIGA

GARE DEL / SPIELE VOM 19/ 6/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten
wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS

AMMONIZIONE CON DIFFIDA / OFFIZIELLE VERWARNUNG III infr/ Vergehen

FOLLADOR ALEX (LAION LAJEN SEZ.CALCIO)

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

"Si precisa che, in caso di dubbi, l'interpretazione del Comunicato Ufficiale ha luogo sulla base del testo italiano."

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO DI BOLZANO, 20/06/2013.

Il Segretario – Der Sekretär
Roberto Mion

Die mit diesem Rundschreiben verhängten Geldbussen, müssen bei diesem Komitee innerhalb fünfzehn Tagen nach Veröffentlichung eintreffen.

"Wir weisen darauf hin, daß für die Auslegung des Rundschreibens in Zweifelsfällen der italienische Text ausschlaggebend ist."

VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESOMITEE BOZEN AM 20/06/2013.

Il Presidente - Der Präsident
Karl Rungger